Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 115° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Mercoledì, 23 ottobre 1974** | **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9706 » . . . . Pag. 7270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Dolcetto d'Alba » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 7271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. Pag. 7273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9712 » . . . . Pag. 7275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9722 » . . . . Pag. 7276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9721 » . . . . Pag. 7276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9705 » . . . . Pag. 7276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9718 » . . . . Pag. 7276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocannoniera « Mastino » . . . . . . Pag. 7277

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Lavagno . . . . Pag. 7277

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Reggio Calabria . . . . Pag. 7278

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1974.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della società Montedison . . . . Pag. 7279

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1974.
Elenco degli esperti incaricati a presiedere le commissioni di perizia delle partite di tabacco offerte all'organismo di intervento . . . . Pag. 7279

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1974.
Autorizzazione al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti . . . . Pag. 7280

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Esito di ricorso Pag. 7284

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 7284

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7284

Ministero delle finanze:

Prelievi applicabili, dal 1° agosto 1974 al 31 agosto 1974, all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) numero 2025/74 . . . . . . Pag. 7285

Importi di base per il calcolo dei prelievi speciali applicabili, dal 9 marzo 1974 al 28 marzo 1974, all'esportazione verso Paesi terzi di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero) a norma dei regolamenti (CEE) n. 560/74, n. 580/74, n. 598/74, n. 616/74, n. 637/74 e n. 652/74 Pag. 7285

Tabella dei prelievi applicabili, dal 1° maggio 1974 al 31 maggio 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento numero 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 1035/74, n. 1055/74, n. 1073/74, n. 1090/74, n. 1111/74, numero 1138/74, n. 1148/74, n. 1172/74, n. 1194/74, n. 1202/74, n. 1214/74, n. 1229/74, n. 1248/74, n. 1259/74, n. 1267/74, numero 1277/74, n. 1304/74, n. 1311/74, n. 1320/74 e n. 1330/74. Pag. 7286

Prelievi applicabili, dal 25 febbraio 1974 al 31 marzo 1974, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine) a norma dei regolamenti (CEE) n. 439/74, n. 467/74, n. 499/74, n. 546/74, n. 591/74 e n. 636/74 Pag. 7288

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Schio Pag. 7290

Ministero della marina mercantile: Errata-corrige. Pag. 7290

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni per Marinarsen di La Spezia . . Pag. 7291

Ministero della pubblica istruzione: Avviso di rettifica. Pag. 7294

Ministero della sanità: Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di aiuto di pediatria, sessione anno 1971-72 . . Pag. 7294

Ufficio medico provinciale di Piacenza: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza . Pag. 7294

REGIONI

Regione Basilicata:

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1974, n. **20**.

Provvidenze in favore dello sviluppo delle colture industriali, del mais e della soia nelle zone irrigue di nuova acquisizione . Pag. 7295

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1974, n. **21**.

Provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità nel settore dell'agricoltura Pag. 7295

Regione Veneto:

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **43**.

Norme per l'attuazione nella regione Veneto degli interventi straordinari a favore della zootecnia previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118 . Pag. 7297

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **44**.

Provvidenze a favore delle comunità montane e dei comuni montani serviti da acquedotti per sollevamento. Pag. 7297

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **45**.

Catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di enti locali o di interesse locale . . . . Pag. 7298

Regione Lombardia:

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **50**.

Determinazione provvisoria del servizio di cassa delle comunità montane . . . . Pag. 7299

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **51**.

Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, concernente la incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia . Pag. 7299

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **52**.

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 51, approvata dal consiglio in data 25 luglio 1974 « rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, concernente la incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia » . . . . Pag. 7300

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **53**.

Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1974, n. 52, avente ad oggetto: « Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 51, approvata dal consiglio regionale in data 25 luglio 1974 - rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, concernente la incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia », approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 1974 . . . . Pag. 7300

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9706 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1952, dispensa 18ª, dal quale risulta che il M.T.P. « 9706 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5514/3 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.P. « 9706 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 284

(8318)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Dolcetto d'Alba » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Dolcetto d'Alba », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Dolcetto d'Alba » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1973, n. 131;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Alba » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1974.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Alba » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purché tali vitigni non superino il 15% del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino « Dolcetto d'Alba ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino «Dolcetto d'Alba» superiore in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti, possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Dolcetto d'Alba » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

BISAGLIA — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1974
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 327

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « DOLCETTO D'ALBA »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Alba » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Dolcetto d'Alba » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno « Dolcetto ».

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Dolcetto d'Alba » comprende:

1) l'intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Benevello, Borgomale, Bosia, Camo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo, Grinzane Cavour, Lequio Beria, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neviglie, Rocchetta Belbo, Rodello, S. Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella;

2) la porzione di territorio situata sulla destra orografica del fiume Tanaro dei comuni di Barbaresco, Cherasco, Narzole Neive, Novello, La Morra, Roddi, Verduno, e la porzione del territorio del comune di Roddino sito sulla destra orografica del torrente Riavolo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Dolcetto d'Alba » debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura argillo-calcarea o calcareo-silicea.

Sono esclusi i terreni di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i q.li 90. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate entro i limiti territoriali della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Cuneo sentito di volta in volta il parere della camera di commercio di Cuneo anche in ordine alla tradizionalità di tali operazioni al di fuori della zona delimitata nell'art. 3.

Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel primo comma.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Dolcetto d'Alba » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Dolcetto d'Alba » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente a volte al violaceo nella schiuma;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di moderata acidità di buon corpo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Dolcetto d'Alba » che provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,50 qualora venga invecchiato per almeno un anno, a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Dolcetto d'Alba » in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona o similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Dolcetto d'Alba » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Alba », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7860)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1973, n. 124;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la denominazione di origine controllata « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè tali vitigni non superino il 15% del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » superiore in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti, possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto

di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

BISAGLIA — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1974
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 325

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO « DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno « Dolcetto ».

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » comprende l'intero territorio dei comuni di Briaglia, Castellino, Tanaro, Igliano, Marsaglia, Niella Tanaro e parzialmente il territorio dei comuni di: Carrù, Mondovì, Murazzano, Piozzo, S. Michele Mondovì e Vicoforte.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo dal casello di Mondovì dell'autostrada Torino-Savona percorre l'autostrada stessa in direzione Torino fino ad incontrare il torrente Pesio ed i confini comunali di Magliano Alpi. Segue tali confini fino ad incontrare nuovamente l'autostrada Torino-Savona che percorre fino al cavalcavia della strada comunale di Trinità. Prosegue su detta strada fino a q. 403 ove confluisce con la strada per Mad. dei Ronchi che segue per breve tratto indi devia sulla carreggiabile che confluisce sulla strada che tocca Case Zucchetta. Prosegue su detta strada fino al quadrivio sito a q. 405 indi devia sulla carreggiabile per Tetti Nuovi che segue sino all'incrocio con la comunale di Benevagienna, segue per circa 50 m. detta strada indi devia sulla vicinale della Cascina Nuova che segue per raggiungere, percorrendo il fossato che delimita ad ovest il Pian del Pozzo, la strada per Cas. Cucchi Cas. Nuova che segue fino a q. 347. Da q. 347 segue il rio che in corrispondenza della Cas. Venera incrocia la strada Piozzo-S. Gerato per proseguire poi, sempre seguendo detto rio, fino a q. 309; indi segue il corso del rio Rordo fino al punto in cui questo incontra i confini tra i comuni di Piozzo, Lequio Tanaro e Farigliano. Segue quindi, a partire da località Salmazza, il confine comunale tra Piozzo e Farigliano risalendo il fiume Tanaro, il fossato Uria e giunge così al Piano S. Pietro dove, nei pressi di La Mancarda, incontra i confini comunali di Clavesana. Segue detti confini sino ad incontrare i confini comunali di Bastia presso la confluenza del torrente Pesio con il fiume Tanaro.

Risale il corso del torrente Pesio fino ad incontrare i confini comunali tra Mandovì e Carrù; segue quindi i confini comunali tra Bastia e Mondovì fino alla località Isole Ciuse indi segue i confini tra i comuni di Niella Tanaro e Cigliè e successivamente i confini tra Niella Tanaro e Rocca Cigliè fino a q. 329 sul fiume Tanaro, punto ove sbocca il torrente Cusina ed ove incontra i confini comunali di Castellino Tanaro. Segue quindi i confini tra Castellino Tanaro e Rocca Ciglié ed i confini tra i comuni di Rocca Ciglié e Marsaglia che, passando per Brillade, fiancheggiando il rio Toninelli e passando per Cascina Revelli, giungono in prossimità di q. 612. Da questo punto, la linea di delimitazione segue i confini tra Clavesana e Marsaglia indi i confini tra Clavesana e Murazzano fino alla località Case Pian della Noce ove in prossimità di q. 630 incontra il confine con il comune di Belvedere. Segue quindi l'intero tratto di confine tra i comuni di Belvedere Langhe e Murazzano quindi risale il rio dei Vecchi fino a q. 515. Da q. 515, la linea di delimitazione raggiunge q. 662 indi segue la carrareccia che passa per Case Toscana e raggiunge, nei pressi di Santa Eurosia, il cimitero e la circonvallazione est dell'abitato di Murazzano che si immette nella statale « Pedaggera ».

Segue la predetta statale fino a località S. Bernardo (q. 705) indi devia per la strada di Fornelctto che segue fino al termine (q. 632). Quindi la linea di delimitazione si identifica con il rio adiacente e raggiunge il confine del comune di Marsaglia (presso q. 601). Segue quindi il fossato corrente il lato ovest delle Cascine Robella, Feia e Bucciard per ridiscendere il corso del rio Bocchiardo fino al punto di incontro con il confine del comune di Igliano. Segue detto confine in direzione di q. 665 incontrando poi il torrente Cusina ed il confine con il comune di Torresina che segue fino a Bric della Croce (q. 699). Prosegue lungo il confine con il comune di Roascio passando per le quote 676 e 696 (Bric Gagliardo). Da q. 696 la linea di delimitazione segue i confini comunali di Castellino Tanaro e, passando

per S. Onorato (q. 696), giunge al fiume Tanaro il cui corso segue fino a q. 338 (punto di confluenza del torrente Corsaglia con il fiume Tanaro).

Segue quindi il confine comunale tra Niella Tanaro e Lesegno che passa a nord del torrente Corsaglia e delle Cascine fin di Lesegno e Castellazzo e giunge in prossimità di q. 450 ove incontra il confine comunale di S. Michele Mondovì che segue fino al punto di incontro con la strada statale n. 28. Segue la strada statale n. 28 in direzione S. Michele Mondovì percorrendo la variante che passa fuori del centro abitato di S. Michele Mondovì.

Prosegue sempre lungo la statale n. 28 fino all'ingresso sud dell'abitato di Mondovì ove incontra il torrente Ellero.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il corso del torrente Ellero fino ad incontrare l'autostrada Torino Savona con cui si identifica fino al casello di Mondovì.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei terreni destinati alla produzione del vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei o calcareo-silicei esclusi quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 70 q.li. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate entro i territori delle province di Cuneo, Imperia, Savona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Art. 6.

Il vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, amarognolo, di moderata acidità, di discreto corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale fissa minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » che provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 11,50 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12, qualora venga invecchiato per almeno un anno, a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Dolcetto delle Langhe Monregalesi » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Dolcetto delle Langhe Monregalesi », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7862)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9712 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1952, dispensa 18ª, dal quale risulta che il M.T.P. « 9712 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5514/9 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.P. « 9712 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 286

(8315)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9722 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1952, dispensa 18ª, dal quale risulta che il M.T.P. « 9722 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5514/11 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.P. « 9722 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 290

(8308)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9721 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1952, dispensa 18ª, dal quale risulta che il M.T.P. « 9721 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5514/5 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.P. « 9721 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 289

(8316)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9705 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1952, dispensa 18ª, dal quale risulta che il M.T.P. « 9705 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5514/2 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.P. « 9705 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 283

(8307)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del M.T.P. « 9718 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1952, dispensa 18ª, dal quale risulta che il M.T.P. « 9718 » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 1° giugno 1952;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5514/10 in data 28 maggio 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il M.T.P. « 9718 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 maggio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 288

(8310)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motocannoniera « Mastino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1951, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1951, dispensa 12ª, dal quale risulta che la motocannoniera « Mastino », proveniente dalla Marina americana con denominazione « L.S.S.L. 62 », è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 25 luglio 1951;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5529 in data 25 giugno 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La motocannoniera « Mastino », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 31 luglio 1974.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1974
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 317

(8223)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Lavagno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località « S. Briccio », in comune di Lavagno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lavagno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto si snoda, da nord a sud, in un susseguirsi di colline, declivi, vallette e parecchi oliveti fino ad incontrare la località « S. Briccio » con il suo prezioso nucleo medioevale. Più a nord la orografia tende ad addolcirsi mantenendo, però, il suo andamento ondulato;

Decreta:

La località « S. Briccio » sita nel territorio del comune di Lavagno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord dal confine comunale fino ad incontrare la strada provinciale Mezzane di Sotto-Vago;

ad est la strada provinciale Mezzane di Sotto-Vago;

a sud Vago-Padana Superiore fino ad incontrare il confine comunale;

ad ovest tutto il confine comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Lavagno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 giugno 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Alle ore 10.30 del 28 febbraio 1972, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitati con lettera raccomandata, si sono riuniti i componenti della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

6) Lavagno - Località S. Briccio: vincolo panoramico parte territorio comunale;

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta e pone in discussione gli argomenti secondo l'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Lavagno - Località S. Briccio: il prof. Gazzola illustra ai membri della Commissione il vincolo che si intende proporre;

(*Omissis*).

Si propongono i seguenti confini:

a nord dal confine comunale fino ad incontrare la strada provinciale Mezzane di Sotto-Vago;

a sud Vago-Padana Superiore fino a incontrare il confine comunale;

a ovest tutto il confine comunale.

La commissione accetta il vincolo proposto, secondo l'allegata *planimetria, facente parte integrante del presente verbale*, ai sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quarto e quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(*Omissis*).

(8235)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località « Terreti » sita nell'ambito del territorio comunale di Reggio Calabria;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Reggio Calabria;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i quadri naturali formati dai rilievi collinari ricchi di lussureggiante vegetazione, nonchè meravigliose composizioni naturali legate alla conformazione e alla accidentalità dei colli e delle profonde valli: quadri di suggestiva bellezza godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico;

Decreta:

La località « Terreti » sita nel territorio del comune di Reggio Calabria ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

tutti gli immobili compresi nei fogli catastali numeri 49, 50, 75, 77, 78 e 79. Detta zona è delimitata dal perimetro formato dalla linea limite del foglio 49, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 50, indi da detta linea limite fino alla intersezione con la linea limite del foglio 78, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 79, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 75.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti di Cosenza curerà che il comune di Reggio Calabria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 settembre 1974

p. *Il Ministro*: Lenoci

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 2 della riunione del 29 febbraio 1972

Oggi 29 febbraio 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Reggio Calabria.

(*Omissis*).

c) località « Terreti »;

(*Omissis*).

Esaurita la discussione sull'argomento di cui al punto 1-*b*), si passa a discutere il punto 1-*c*) dell'ordine del giorno, località « Terreti ». Il vice presidente riferisce che la zona tinteggiata in colore verde sulla planimetria, inviata già da tempo ai vari membri della commissione, ha rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Detto comprensorio può essere delimitato come segue:

« si propone la protezione di tutti gli immobili compresi nei fogli catastali numeri 49, 50, 75, 77, 78 e 79. Detta zona è delimitata dal perimetro formato dalla linea limite del foglio 49, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 50, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 78, indi da detta linea limite fino alla intersezione con la linea limite del foglio 79, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio 75 ».

(*Omissis*).

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente, alle ore 18,40, dichiara chiusa la seduta dopo aver fatto redigere il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

(*Omissis*).

(8180)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della società Montedison.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale dello stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della società Montedison con effetto dal 22 novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 5 novembre 1973, 5 giugno 1974 e 6 giugno 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dello stabilimento di Taino ex Sipe Nobel della società Montedison è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8470)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1974.

Elenco degli esperti incaricati a presiedere le commissioni di perizia delle partite di tabacco offerte all'organismo di intervento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3, penultimo comma del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, con il quale viene previsto, in caso di mancato accordo nella valutazione delle partite di tabacco offerte all'organismo d'intervento, la facoltà di ricorrere sia all'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile, sia ad una commissione composta dai due periti nominati dalle parti e da un terzo perito, con funzioni da presidente, da scegliersi, di comune accordo tra le parti stesse, in un elenco di periti predisposto per ciascuna campagna dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il precedente decreto ministeriale del 20 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 21 novembre 1973;

Ritenuta la necessità di provvedere alla formazione di detto elenco di periti per il tabacco in foglia di raccolto 1974 e per il tabacco in colli di raccolto 1973;

Decreta:

In attuazione del disposto di cui all'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, si designano i periti ai quali può essere affidato l'incarico di presiedere le commissioni chiamate a derimere le controversie derivanti dal mancato accordo tra le parti nella valutazione delle partite o gruppi di varietà di tabacco in foglia di raccolto 1974 e di tabacco in colli di raccolto 1973 offerte all'organismo di intervento:

A - TABACCO IN FOGLIA

1) *Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina ed ibridi derivati*:

1) Colopi per. agr. Giuseppe, via S. Antonio, Cerignola (Bari);

2) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi, 29, Tivoli (Roma);

3) D'Amato dott. Angelo, via Pizzoferrato, 12, Pescara;

4) Danese per. agr. Renato, via Ospedale Civile, 21, Lecce;

5) Di Giovacchino per. agr. Luigi, Picciano (Pescara);

6) Ghezzi dott. Carlo, via Campi, 8, Lecce;

7) Marato dott. Maurizio, via Cap. Ritucci, 31, Lecce;

8) Marini per. agr. Adolfo, Civitacastellana (Roma);

9) Marocco per. agr. Giuseppe, piazza S. Pio, Lecce;

10) Pomerici dott. Nicola, via Gattini, 49, Matera;

11) Sborgia per. agr. Dante, via Palermo, 79/*a*, Pescara;

12) Starace per. agr. Antonio, via Gramsci, 16, Lecce;

13) Tumminello dott. Mario, via G. Tornielli, 30, Roma;

14) Zamberto per. agr. Oscar, via Massarella, 6, Lecce.

2) *Per tutte le altre varietà*:

1) Bertaja dott. Giorgio, via Catullo, 2, Verona;

2) Bertocci per. agr. Benero, via Mazzini 6, Perugia;

3) Cavuoto dott. Antonio, via N. da Monteforte, Benevento;

4) Comparone dott. Umberto, via V. Caso, 45, Piedimonte Matese (Caserta);

5) Conversi dott. Giovanni, via Arnaldi, 29, Tivoli (Roma);

6) Cossu Vitelli per. agr. Nunzio, via Jacopo Nardi n. 67, Firenze;

7) Dall'Olio dott. Luigi, via Municipio 7, Arborea (Cagliari);

8) Davalli dott. Augusto, Osimo (Ancona);

9) Di Stefano dott. Giuseppe, via N. Sala, Palazzo De Santis (Benevento);

10) Giubilei per. agr. Dario, viale Giotto, 21, Arezzo;

11) Marzocchi dott. Ulderigo, piazza Repubblica, 2, Arezzo;
12) Milleri per. agr. Igino, via Piave, 5, Città di Castello (Perugia);
13) Mondillo dott. Francesco, Cerreto Sannito (Benevento);
14) Murolo dott. Giuseppe, II Traversa Marconi, Cava dei Tirreni (Salerno);
15) Parascandalo dott. Salvatore, viale L. Cacciatore n. 1/bis, Salerno;
16) Polichetti per. agr. Raffaele, S. Marco dei Cavoti (Benevento);
17) Quarto per. agr. Antonio, via S. Agata, 47, Villa di Briano (Caserta);
18) Rago dott. Luigi, Azienda Villani, Battipaglia (Salerno);
19) Salaris per. agr. Eugenio, viale Trieste, 4, Sassari;
20) Santi dott. Adelio, piazza dei Mercati, Marsciano (Perugia);
21) Sforza Fogliani dott. Paolo, via Maddalena, 18, Piacenza;
22) Silvestrini dott. Otello, via G. Verdi, 3, Cerea (Verona);
23) Sozzè dott. Antonio, piazza V. Emanuele, 65, Voghera (Pavia);
24) Taccoli dott. Federico, Moruzzo (Udine).

B - TABACCO IN COLLI

1) *Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina e ibridi derivati*:
1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrili, 18, Roma;
2) Biasco dott. Elio, viale Marconi, 4, Lecce;
3) De Bonis dott. Eugenio, via De Tommaso, 12, Roma;
4) Cocchia dott. Gastone, via Luigi Pulci, 9, Roma;
5) Ferrari dott. Luigi, viale Ruiter, 33, Modena;
6) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci n. 44, Roma;
7) Guerrieri dott. Marcello, via 95° Reggimento Fanteria, 111, Lecce;
8) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes, 53, Roma;
9) Palucci dott. Ennio, Vasto (Chieti).

2) *Per tutte le altre varietà*:
1) Bertelli dott. Renato, via G. Barrili, 18, Roma;
2) Dall'Anese per. agr. Antonio, piazza Gabriotti, 5, Città di Castello (Perugia);
3) De Bonis dott. Eugenio, via De Tommaso, 12, Roma;
4) Cocchia dott. Gastone, via Luigi Pulci, 9, Roma;
5) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci n. 44, Roma;
6) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes, 53, Roma;
7) Pagnani per. agr. Emanuele, viale Alighieri, 5, Perugia;
8) Scalcione dott. Emanuele, via Luigi Rizzo, 36, Roma;
9) Taccoli dott. Federico, Moruzzo (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(8496)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1974.

Autorizzazione al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, comportante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista la domanda in data 2 maggio 1974, con la quale la Cassa di risparmio delle province lombarde ed il Monte dei Paschi di Siena, rispettivamente per le esattorie di Milano e Roma, hanno chiesto l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla deroga consentita dal citato art. 29 nei confronti dei predetti istituti e per le menzionate esattorie in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato;

Considerata la rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale nonché degli interessi dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio delle province lombarde ed il Monte dei Paschi di Siena, rispettivamente per le esattorie di Milano e di Roma, a decorrere dall'anno 1975 sono autorizzati ad usare, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, l'allegato modello di bollettario.

Ciascun bollettario contiene duecentocinquanta quietanze, ognuna delle quali composta da una matrice, da un attestato e da una quietanza di versamento ed è stampato su tre striscie di carta continua sovrastampate per l'inserimento nelle apparecchiature terminali dell'impianto elettronico.

Le quietanze, contraddistinte rispettivamente oltre che dalla dicitura propria anche dalla stampa in inchiostro di diverso colore, sono punzonate a secco con lo stemma della Repubblica italiana contornato dalla dicitura « Ministero delle Finanze Dir. Gen. II.DD. - Riscossione ».

L'attestato, inoltre, reca in sovrastampa la dicitura « Attestato da allegare alla dichiarazione annuale per l'Ufficio delle imposte dirette ».

I bollettari sono predisposti per esercizio finanziario ed individuati da serie alfabetica, dal numero proprio del bollettario e dal numero progressivo delle quietanze in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

MODUL. F. Imp. 512

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE II. DD.

MATRICE DI QUIETANZA DI VERSAMENTO

SERIE

ESERCIZIO 1975

ESATTORIA II. DD. ____________

COMUNE ____________ BOLLETT. N. ____________ Q. N. ____________

CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE

HA VERSATO PER:

IMPOSTA	PERIODO D'IMPOSTA	CODICI	IMPORTO	PARTITA ESATTORIALE

ESERCIZIO	DATA	N. QUIETANZA	INTERESSI	
19			TOTALE	

L'ESATTORE

Mod. 7

SPAZIO A DISPOSIZIONE DELL'ESATTORIA

Stampa inchiostro nero (cm. 17,3 × 3,5"-5")

MODUL. F. Imp. 512

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE II. DD.

ATTESTATO DI VERSAMENTO

ESERCIZIO 1975

SERIE

ESATTORIA II. DD.

COMUNE

BOLLETT. N. Q. N.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

HA VERSATO PER

IMPOSTA

PER OGG. D'IMPOSTA

MESE ANNO

CODICI

IMPORTO

INTERESSI

TOTALE

PARTITA ESATTORIALE

L'ESATTORE

ESERCIZIO 19

DATA

N. QUIETANZA

Mod 7

SPAZIO A DISPOSIZIONE DELL'ESATTORIA

Stampa inchiostro nero (cm. 17,3 × 3,5"-5")
(Fondino colore rosa)

MODUL. F. Imp. 512

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE II.DD.

QUIETANZA DI VERSAMENTO SERIE

ESERCIZIO 197

ESATTORIA II.DD.

COMUNE BOLLETT. N. Q. N.

CONTRIBUENTE CODICE FISCALE

HA VERSATO PER: IMPOSTA PERIODO IMPOSTA CODICE IMPORTO PARTITA

MESE ANNO INTERESSI

ESERCIZIO DATA N. QUIETANZA TOTALE

L'ESATTORE

Mod 7

SPAZIO A DISPOSIZIONE DELL'ESATTORIA

Stampa inchiostro nero (cm 17,3 × 3,5"-5")
(Fondino colore verde chiaro)

(8530)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1974, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 195, il ricorso presentato il 29 dicembre 1972 dal sig. Fiorentino Rocco, agente di custodia, avverso la decisione della commissione locale di disciplina del 4 agosto 1972, con la quale gli veniva inflitta la sanzione di giorni 15 di consegna, modificata dal Ministero di grazia e giustizia con la sanzione della riduzione di paga di 1° grado per giorni 10, è accolto.

(8414)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1974, registro n. 32 Istruzione, foglio n. 195, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa La Franca Maria Luisa nata Marchetta, insegnante non di ruolo di educazione fisica, avverso la decisione 16 gennaio 1970, n. 31345, con la quale la commissione provinciale di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, operante nella sede di Palermo, ha respinto il ricorso dalla medesima prodotto avverso il conferimento, quali ore «in soprannumero», delle ore di ginnastica correttiva a docenti di ruolo o abilitati della stessa provincia per l'anno scolastico 1969-70.

(8417)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi del 18 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	668,50	668,50	668,50	668,50	669 —	668,50	668,40	668,50	668,50	668,50
Dollaro canadese	680.30	680,30	680,50	680.30	681 —	680,30	680,30	680,30	680,30	680,30
Franco svizzero	231.77	231,76	231,30	231,77	231,25	231,75	231,50	231,77	231,76	231,75
Corona danese	111,18	111,18	111,10	111,18	111,40	111,15	111,13	111,18	111,18	111,15
Corona norvegese	121,20	121,20	121,20	121,20	121,30	121,20	121,22	121,20	121,20	121,20
Corona svedese	152,68	152,68	152,80	152,68	153,60	152,65	152,70	152,68	152,68	152,65
Fiorino olandese	253,02	253,02	252,50	253,02	252,50	253,05	252,95	253,02	253,02	253 —
Franco belga	17,41	17,41	17,40	17,41	17,40	17,40	17,4030	17,41	17,41	17,40
Franco francese	141,27	141,27	141,26	141,27	141,20	141,20	141,20	141.27	141,27	141,25
Lira sterlina	1559,80	1559,80	1561 —	1559,80	1561 —	1559,70	1559,60	1559,80	1559,80	1559,80
Marco germanico	259,66	259,66	259,70	259,66	260,10	259,66	259,75	259,66	259,66	259,66
Scellino austriaco	36,42	36,42	36,4050	36,42	36,45	36,40	36,40	36,42	36,42	36,44
Escudo portoghese	26,37	26,37	26,37	26,37	26.40	26,35	26,3650	26,37	26,37	26,37
Peseta spagnola	11,665	11.66	11,67	11,665	11,60	11,65	11,665	11,665	11,66	11,65
Yen giapponese	2,236	2,236	2,24	2,236	2,24	2,23	2,2360	2,236	2,23	2,23

Media dei titoli del 18 ottobre 1974

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	88,750
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,725
» 5 % (Ricostruzione)	85,875
5 % (Riforma fondiaria)	87,175
» 5 % (Città di Trieste)	84,625
» 5 % (Beni esteri)	84 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,900
» 5,50 % » » 1968-83	82,425
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	88,400
» 6 % » » 1971-86	88,575
» 6 % » » 1972-87	87,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,750
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,850
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,950
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,800
» poliennali 7 % 1978	92,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 ottobre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	668,45
Dollaro canadese	680,30
Franco svizzero	231,63
Corona danese	111,155
Corona norvegese	121,21
Corona svedese	152,69
Fiorino olandese	252,985
Franco belga	17,406
Franco francese	141,235
Lira sterlina	1559,70
Marco germanico	259,705
Scellino austriaco	36,41
Escudo portoghese	26,367
Peseta spagnola	11,665
Yen giapponese	2,236

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 21 ottobre 1974 relativi al giorno 16 ottobre 1974 il franco svizzero deve essere rettificato come segue: da Lit. *230* a Lit. *230,43*.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° agosto 1974 al 31 agosto 1974, all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 2025/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
			da Paesi terzi	da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	720,90	zero
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	9.632,03	8.911,13
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	720,90	zero
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	9.632,03	8.911,13
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	720,90	zero
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	9.632,03	8.911,13

(8194)

Importi di base per il calcolo dei prelievi speciali applicabili, dal 9 marzo 1974 al 28 marzo 1974, all'esportazione verso Paesi terzi di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero) a norma dei regolamenti (CEE) n. 560/74, n. 580/74, n. 598/74, n. 616/74, n. 637/74 e n. 652/74.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)					
		dal 9-3-74 al 13-3-74	dal 14-3-74 al 15-3-74	dal 16-3-74 al 19-3-74	dal 20-3-74 al 21-3-74	22-3-74	dal 23-3-74 al 28-3-74
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
	ex D. zucchero invertito ed altri sciroppi	170,88	181,56	167,32	192,24	185,12	170,88
	ex F. zuccheri di barbabietola e di canna caramellati .	170,88	181,56	167,32	192,24	185,12	170,88
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
	ex C. altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti . .	170,88	181,56	167,32	192,24	185,12	170,88

(1) Il prelievo speciale all'esportazione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è pari all'importo di base moltiplicato per il contenuto di saccarosio constatato, compreso il contenuto di altri zuccheri calcolati in saccarosio. Il contenuto di saccarosio, compreso il contenuto di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è determinato mediante analisi dal laboratorio chimico centrale delle dogane, conformemente all'art. 13, paragrafi da uno a tre, del regolamento (CEE) n. 394/70.

(8000)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili, dal 1° maggio 1974 al 31 maggio 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n 1035/74, n. 1055/74, n. 1073/74, n 1090/74, n. 1111/74, n 1138/74, n. 1148/74, n. 1172/74, n. 1194/74, n. 1202/74, n. 1214/74, n. 1229/74, n. 1248/74, n. 1259/74, n. 1267/74, n. 1277/74, n. 1304/74, n. 1311/74, n. 1320/74 e n. 1330/74.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1° 5-1974	2-5-1974	3-5-1974	dal 4-5-1974 al 6-5-1974	7-5 1974	8-5 1974	dal 9-5-1974 al 10-5-1974	dall'11-5-1974 al 13-5-1974	14-5-1974	15 5 1974
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	zero	740,48	zero	zero	1.153,44	5 318,64	5.318,64	5.318,64	5.318,64	5.318,64
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	20.719,20 (*e*)	21.894,00 (*e*)	21.894,00 (*e*)	19.117,20 (*e*)	19.117,20 (*e*)	21 338,64 (*e*)	22.449,36 (*e*)	23.282,40 (*e*)	23.282,40 (*e*)	22.449,36 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	1.032,40 (*b*)	2.427,92 (*b*)	2.983,28 (*b*)	2.983,28 (*b*)	2.983,28 (*b*)	1 872,56 (*b*)	5.204,72 (*b*)	1.317,20 (*b*)	1.872,56 (*b*)	zero (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	2.598,80 (*b*)	3.901,76 (*b*)	3.901,76 (*b*)	5.567,84 (*b*)	5.567,84 (*b*)	5 012,48 (*b*)	5.012,48 (*b*)	5.567,84 (*b*)	5.567,84 (*b*)	5.567,84 (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	804,56 (*b*) (*c*)	2.185,84 (*b*) (*c*)	2.883,60 (*b*) (*c*)	2.883,60 (*b*) (*c*)	4.827,36 (*b*) (*c*)	6 934,88 (*b*) (*c*)	6.934,88 (*b*) (*c*)	4.549,68 (*b*) (*c*)	4.015,68 (*b*) (*c*)	2.323,24 (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	6.536,16 (*b*)	7.782,16 (*b*)	7.782,16 (*b*)	8.529,76 (*b*)	8.529,76 (*b*)	9 085,12 (*b*)	7.141,36 (*b*)	7.141,36 (*b*)	7.141,36 (*b*)	7.141,36 (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	3.393,68 (*b*)	4.628,00 (*b*)	5.738,72 (*b*)	6.849,44 (*b*)	8.657,92 (*b*)	9 626,24 (*b*)	10.736,96 (*b*)	10.736,96 (*b*)	9.626,24 (*b*)	9.626,24 (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	11.975,84	14.396,64	12.844,48	12.844,48	14.980,48	20 811,76	20.811,76	20.811,76	20.811,76	20.811 76
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	42.328,40	43.973,12	43.973,12	40.085,60	40.085,60	43 197,04	44.756,32	45.916,88	45.916,88	44.756 32
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	12.168,08	14.781,12	13.100,80	13.100,80	15.407,68	21 708,88	21.708,88	21.708,88	21.708,88	21.708,88

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 16-5-1974 al 17-5-1974	dal 18-5-1974 al 20-5-1974	21-5-1974	22-5-1974	dal 23-5-1974 al 27-5-1974	28-5-1974	29-5-1974	30-5-1974	31-5-1974
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	4.357,44	2.734,08	2.734,08	3.275,20	1.552,16	1.552,16	1.552,16	1.552,16	1.552,16
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	24.051,36 (*e*)	24.051,36 (*e*)	25.133,60 (*e*)	25.133,60 (*e*)	24.179,52 (*e*)	24.179,52 (*e*)	24.179,52 (*e*)	24.734,88 (*e*)	23.631,28 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	3.004,64 (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	5.567,84 (*b*)	4.628,00 (*b*)	3.816,32 (*b*)	4.628,00 (*b*)	3.524,40 (*b*)	3.524,40 (*b*)	3.524,40 (*b*)	3.524,40 (*b*)	1.872,56 (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	3.958,72 (*b*) (*c*)	3.147,04 (*b*) (*c*)	3.147,04 (*b*) (*c*)	4.713,44 (*b*) (*c*)	3.353,52 (*b*) (*c*)	4.179,44 (*b*) (*c*)	4.727,68 (*b*) (*c*)	4.727,68 (*b*) (*c*)	3.517,28 (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	8.615,20 (*b*)	8.615,20 (*b*)	8.615,20 (*b*)	9.697,44 (*b*)	10.445,04 (*b*)	10.445,04 (*b*)	10.445,04 (*b*)	9.562,16 (*b*)	7.006,08 (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	11.598,48 (*b*)	10.793,92 (*b*)	10.793,92 (*b*)	10.793,92 (*b*)	10.024,96 (*b*)	10.024,96 (*b*)	10.024,96 (*b*)	10.580,32 (*b*)	10.580,32 (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	19.466,08	17.187,68	17.187,68	17.949,52	15.535,84	15.535,84	15.535,84	15.535,84	15.535,84
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	46.999,12	46.999,12	48.508,56	48.508,56	47.177,12	47.177,12	47.177,12	47.953,20	46.408,16
		Semole e semolini:									
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	20.256,40	17.792,88	17.792.88	18.618,80	16.012,88	16.012,88	16.012,88	16.012,88	16.012,88

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 356,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).
(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.272,00 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 712,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).
(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 356,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).
(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(8003)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 25 febbraio 1974 al 31 marzo 1974, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine) a norma dei regolamenti (CEE) n. 439/74, n. 467/74, n. 499/74, n. 546/74, n. 591/74 e n. 636/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 25-2-1974 al 10-3-1974		dall'11-3-1974 al 31-3-1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso vivo			
01.02		Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:				
		A. delle specie domestiche:				
		II. altri:				
	01.02-131 01.02-135	a. vitelli e vitelle . . .	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
		b. non nominati:				
	01.02-210	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	410,11	—	zero	—
		2. altri:				
	01.02-311 01.02-315	aa. non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*b*)	—	2.050,56	—	1.367,04
	01.02-331 01.02-335 01.02-351 01.02-355 01.02-370 01.02-391 01.02-395	bb. non nominati	2.734,08 (*d*)	2.734,08 (*d*)	2.050,56 (*d*)	2.050,56 (*d*)
			Peso netto			
02.01		Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:				
		A. carni:				
		II. della specie bovina:				
		a. domestica:				
		1. fresche o refrigerate:				
		aa. di vitello presentate in:				
	02.01-030	alfa. carcasse e mezzene . .	zero	zero	zero	zero
	02.01-040	beta. busti e quarti anteriori .	zero	zero	zero	zero
	02.01-050	gamma selle e quarti posteriori	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 25-2-1974 al 10-3-1974		dall'11-3-1974 al 31-3-1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto			
02.01 (*segue*)		bb. di bovini adulti presentate in:				
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:				
	02.01-071	a. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	3.896,06	—	2.597,38
	02.01-075	b'. altri	5.194,75	5.194,75	3.896,06	3.896,06
		beta. quarti anteriori:				
	02.01-091	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	3.117,14	—	2.077,62
	02.01-095	b'. altri	4.155,94	4.155,94	3.117,14	3.117,14
		gamma. quarti posteriori:				
	02.01-111	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg - o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » - che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	4.674,99	—	3.117,14
	02.01-115	b'. altri	6.233,56	6.233,56	4.674,99	4.674,99
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:				
	02.01-130	alfa. pezzi non disossati . . .	7.792,13	7.792,13	5.844,10	5.844,10
	02.01-150	beta. pezzi disossati	8.912,82	8.912,82	6.684,97	6.684,97
		2. congelate:				
	02.01-160	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 25-2-1974 al 10-3-1974		dall'11-3-1974 al 31-3-1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto			
02.01 (*segue*)	02.01-180	bb. quarti anteriori	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
	02.01-190	cc. quarti posteriori	zero	zero	zero	zero
		dd. altri pezzi:				
	02.01-220	alfa. non disossati	zero	zero	zero	zero
		beta. disossati:				
	02.01-240	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
	02.01-250	b'. tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crops », « chuck and blade » e « brisket » (*c*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
	02.01-270	c'. altri	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
02.06		Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:				
		C. altre:				
		I. della specie bovina domestica:				
		a. carni:				
	02.06-920	1. non disossate	7.792,13	7.792,13	5.844,10	5.844,10
	02.06-940	2. disossate	8.912,82	8.912,82	6.684,97	6.684,97

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), dell'allegato I allo accordo commerciale fra la C.E.E. e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(*e*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(7493)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Schio

Con decreto interministeriale 26 settembre 1974, n. 634, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Schio, distinto nel catasto di tale comune al foglio n. 2 con i seguenti mappali: n. 42, superficie mq 2537; n. 43, superficie 9200 mq.

(8488)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Errata-corrige

All'art. 1 del decreto ministeriale 2 luglio 1974, concernente « Sostituzione di un membro nella commissione consultiva centrale per la pesca marittima », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 settembre 1974, dove è scritto « ... *Mario* Saporito ... », leggasi: « ... *Marco* Saporito ... ».

(8490)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni per Marinarsen di La Spezia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto l'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, riguardante norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1974 con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della difesa per l'anno 1974;

Visto il decreto ministeriale in data 6 aprile 1974, concernente la delega di firma i sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio del Marinarsen di La Spezia di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi, utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti per Marinarsen di La Spezia i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato:

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti messi a concorso
RUOLO DELLE LAVORAZIONI		
Aggiustatore - congegnatore:		
aggiustatore meccanico . .	specializzato	15
congegnatore di precisione .	specializzato	15
congegnatore meccanico .	qualificato	5
preparatore di gabinetto tecnologico	qualificato	2
Calderaio:		
calderaio e calderaio fucinatore .	qualificato	5
tubista per caldaie . .	specializzato	18
tubista per caldaie . .	qualificato	5
Carpentiere in ferro e metalli:		
carpentiere in ferro e metalli in genere	specializzato	15
carpentiere in ferro e metalli in genere	qualificato	5
calafato da mazzuola in ferro .	specializzato	5
Carpentiere in legno:		
carpentiere in legno in genere . . .	specializzato	8
calafato da mazzuola in legno . . .	qualificato	5
Coibentatore	qualificato	5
Conduttore di mezzi speciali:		
con patente C o corrispondente patente militare	qualificato	5
Elettricista:		
bobinatore	specializzato	10
per centrali elettriche	specializzato	10
per centrali elettriche	qualificato	5
preparatore di gabinetto elettrotecnico	specializzato	3
Elettronico:		
elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	specializzato	15
elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	qualificato	10
preparatore di gabinetto elettronico	qualificato	3
Frigorista	specializzato	5
Idraulico o tubista	specializzato	8
Idraulico o tubista	qualificato	3
Motorista:		
motorista in genere	specializzato	5
motorista in genere	qualificato	3
montatore di motore	specializzato	10
montatore di motore	qualificato	3
Operaio chimico:		
preparatore di laboratorio chimico	qualificato	3
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:		
conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	specializzato	5
conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	qualificato	5
tornitore in metalli	specializzato	5
tornitore in metalli	qualificato	3
Saldatore:		
in gas neutro	specializzato	5
elettrico ed autogeno	qualificato	3
Manovale per lavorazioni:		
manovale addetto alle lavorazioni .	comune	3
RUOLO SERVIZI GENERALI		
Autista con patente civile C o corrispondente militare	qualificato	10
Cuoco	qualificato	3
Infermiere patentato	qualificato	5
Guardiano	qualificato	10
Manovale per servizi vari:		
manovale addetto ai servizi generali	comune	25
Addetto ai servizi di deposito e magazzino:		
addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione materiali	qualificato	10

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina di operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90; abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1 *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per sevizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata di una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande con allegate distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 10.

Riserva di posti

Ai sensi dell'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando di concorso siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*), ed *i*) dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 559, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 11.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata — annotata delle eventuali benemerenze di guerra — (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per causa di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 700) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 12.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di 6 mesi.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizi entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione (La Spezia) almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'Amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dall'Amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1974

p. *Il Ministro*: BRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1974
Registro n. 52 *Difesa, foglio n.* 59

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA.

Oggetto: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 in data 23 ottobre 1974.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a n. . . posti di . . . . . . nella categoria degli operai . . . del ruolo . . . . . . del Ministero della difesa. (Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a n. . . posti di . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . . . del Ministero della difesa.

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . . (provincia di . . .) in data . . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .; ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali — ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola di . . . . in data . . . . .;

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . . . . non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto a giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . ovvero non aver titolo alla elevazione del limite massimo di età;

8) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio . . . . (ovvero non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione; (ovvero ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(Visto per l'autenticità della firma)

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) . . . .
Cognome e nome — data di nascita

. . . .
indirizzo

2) . . . .
C.A.P. — comune

. . . .
provincia — (sigla della provincia)

(8267)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel bando dei concorsi a 23.317 cattedre negli istituti di istruzione secondaria e artistica, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1974, a pagina 72, seconda colonna, classe LXXXIII Storia dell'arte, sono state omesse la lettera *c*) e la prima riga del terzo comma.

Pertanto dopo la lettera «*b*) trattazione ... e società» inserire:

«*c*) museografia e restauro.

Il colloquio verte sulle manifestazioni figurative della prei-» (segue a pag. 73).

(8561)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di aiuto di pediatria, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Scozzarella Enzo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della Sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748;

Decreta:

Il dott. Mazzotti Giuseppe, medico provinciale capo, sede, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di aiuto di pediatria, che si terrà in Roma, il giorno 24 novembre 1973, in sostituzione del dott. Scozzarella Enzo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1974
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 267

(8069)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1653 in data 14 maggio 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 1654 del 14 maggio 1974, con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai concorrenti risultati vincitori;

Vista la dichiarazione di rinuncia del dott. Gioia Evaristo per la condotta di Monticelli d'Ongina, frazione S. Nazzaro;

Tenute presenti le preferenze indicate nella domanda di partecipazione al predetto concorso dai concorrenti dichiarati idonei e che seguono immediatamente nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. Carlo Repetti è dichiarato vincitore della seconda condotta medica del comune di Monticelli d'Ongina sita nella frazione di S. Nazzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Piacenza, addì 9 settembre 1974

Il medico provinciale inc.: TASSI

(8158)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1974, n. **20.**

Provvidenze in favore dello sviluppo delle colture industriali, del mais e della soia nelle zone irrigue di nuova acquisizione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 2 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di anticipare l'utilizzazione dell'acqua disponibile nei comprensori irrigui di nuova acquisizione; di promuovere in detti territori la diffusione delle colture industriali, del mais e della soia; di favorire nello stesso tempo, l'impiego dei mezzi tecnici per incrementare le produzioni delle precitate colture e ridurre i costi; di prevenire, infine, il pericolo di inattività delle industrie di trasformazione operanti nel territorio regionale che avrebbe gravi ripercussioni anche sulla occupazione operaia, la Regione concede i contributi previsti nei successivi articoli.

Art. 2.

Possono essere concessi contributi per l'acquisto di macchine ed annesse attrezzature occorrenti per le operazioni di semina, diradamento e raccolta delle colture industriali, del mais e della soia in favore di agricoltori singoli ed associati, con particolare riguardo alle cooperative agricole, ai consorzi, alle associazioni di produttori agricoli ed ai centri di meccanizzazione gestiti dall'ente di sviluppo, da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

I contributi possono essere concessi nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile se gli acquisti sono effettuati da cooperative agricole e da centri di meccanizzazione e del 40% se trattasi di agricoltori singoli sempre che gli stessi dimostrino l'economico impiego delle attrezzature.

Art. 3.

In favore delle cooperative, dei consorzi e delle associazioni di produttori agricoli è prevista la concessione di contributi in ragione del 30% della spesa sostenuta per l'acquisto di trattrici agricole.

Tali provvidenze e quelle di cui all'articolo precedente sono cumulabili con eventuali prestiti agevolati pari alla differenza tra la spesa sostenuta ed il contributo.

Art. 4.

In favore di cooperative agricole, associazioni di produttori agricoli, consorzi, ente di sviluppo, per assicurare una più intensa e razionale difesa delle colture industriali, del mais e della soia da parassiti animali e vegetali e da erbe infestanti, possono essere concessi contributi nella misura massima del 50% - anche ai singoli - della spesa sostenuta per l'acquisto di antiparassitari e di diserbanti, e del 60% della spesa necessaria per l'acquisto delle attrezzature occorrenti per la somministrazione dei prodotti.

Art. 5.

Contributi possono essere concessi anche per acquisto di concimi chimici destinati alle colture industriali, del mais e della soia in favore di agricoltori singoli ed associati nella misura del 50% della spesa massima per ettaro determinata in L. 80.000, e per l'acquisto di sementi selezionate di colture industriali del mais e della soia nella misura massima del 50% della spesa sostenuta.

Art. 6.

L'assessorato all'agricoltura provvederà alla istruttoria delle domande presentate in applicazione della presente legge.

Art. 7.

Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 è autorizzata l'iscrizione di L. 800.000.000, per l'esercizio finanziario 1974, al cap. 654, di nuova istituzione, categoria trasferimenti - « Provvidenze in favore dello sviluppo delle colture industriali, del mais e della soia nelle zone irrigue di nuova acquisizione ».

Per gli anni 1975 e 1976, la spesa, nella misura di lire 600.000.000 annua, graverà sullo stesso o corrispondente capitolo, che troverà copertura con i fondi provenienti dal riparto del fondo ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 654 - (*di nuova istituzione*) — Categoria trasferimenti. — Provvidenze in favore dello sviluppo delle colture industriali, del mais e della soia nelle zone irrigue di nuova acquisizione . L. 800.000.000.

In diminuzione:

Cap. 721. — Fondi da ripartire per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo (articolo 9, legge 16 maggio 1970, n. 281) . . . L. 800.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 30 agosto 1974

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1974, n. **21.**

Provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità nel settore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 2 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROVVIDENZE DI CARATTERE PERMANENTE

Art. 1.

La Regione può effettuare interventi di emergenza, a norma della presente legge, per sovvenire ad esigenze indifferibili dipendenti da calamità naturali per le quali sia intervenuta la dichiarazione di calamità pubblica o di riconoscimento della eccezionalità degli eventi calamitosi da parte del Governo, o, in attesa di tale dichiarazione, da parte del presidente della giunta regionale, che vi provvede con proprio decreto, sentita la giunta stessa.

Il decreto deve contenere anche la delimitazione delle zone colpite. Esso va pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale, riconosciutane l'urgenza, previo parere della giunta stessa, autorizza con proprio decreto gli interventi di cui alla presente legge.

Art. 3.

La Regione può erogare a titolo di anticipazione sulle provvidenze dello Stato previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, le somme necessarie per:

a) azioni di pronto intervento di cui all'art. 3 della legge n. 364;

b) contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture per la ricostruzione delle scorte vive o morte, danneggiate o distrutte e per la ricostruzione dei capitali di conduzione di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 364.

Art. 4.

La Regione può inoltre autorizzare gli Istituti esercenti il credito agrario, con apposita convenzione, ad anticipare agli aventi diritto gli interventi previsti dall'art. 5, primo comma, della legge n. 364.

Sono a carico della Regione eventuali interessi sulle somme anticipate per il periodo compreso tra l'erogazione delle anticipazioni e l'effettivo accreditamento delle somme da parte dello Stato

La Regione ha facoltà altresì di anticipare agli istituti esercenti il credito agrario, nel territorio regionale, le somme necessarie per la concessione dei prestiti di esercizio, per gli interventi di cui all'art. 7 della legge n. 364, con le modalità ed i criteri ivi previsti.

Le anticipazioni di cui al presente articolo sono somministrate a seguito della valutazione dei danni che verrà effettuata dagli organi tecnici regionali competenti per territorio, sentito il parere dell'amministrazione comunale del territorio interessato.

Art. 5.

In caso di mancanza del decreto interministeriale di riconoscimento dell'evento calamitoso e delimitazioni territoriali o di parziale accoglimento da parte dello Stato della proposta di delimitazione fatta col decreto del presidente della giunta regionale, le eventuali spese anticipate dalla Regione non reintegrabili faranno carico al bilancio regionale.

Analogamente faranno carico al bilancio regionale eventuali somme anticipate eccedenti le disponibilità assegnate alla Regione in applicazione della legge n. 364.

Capo II

PROVVIDENZE INTEGRATIVE PER LE ZONE COLPITE DALLE CALAMITA' ABBATTUTESI IN BASILICATA DURANTE I MESI DI MARZO-SETTEMBRE 1973 E SUCCESSIVI

Art. 6.

Ad integrazione delle provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, per tutti i territori danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo-settembre 1973 e sino a tutto il 31 dicembre 1973, la Regione può concedere contributi integrativi per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende, in applicazione dell'art. 4 della legge n. 364, sino al raggiungimento delle seguenti aliquote:

a) *Ripristino strutture*:
100 % piccole aziende;
70 % medie aziende;
60 % grandi aziende.

b) *Ricostruzione scorte vive e morte*:
100 % piccole aziende;
70 % medie aziende;
60 % grandi aziende.

Art. 7.

Le agevolazioni contributive in conto capitale per la ricostruzione dei capitali di conduzione di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge n. 364 a favore dei conduttori di aziende agricole, che siano coltivatori diretti singoli od associati, saranno ammesse nella misura del 90 % della spesa ritenuta ammissibile, in rapporto all'entità del danno; tale spesa non può comunque superare le 800.000 lire

Art 8.

Ai fini degli interventi di cui al precedente articolo e dello art. 5 della legge n. 364, in considerazione dei notevoli e ripetuti danni arrecati alle colture di pregio di calamità atmosferiche durante l'anno 1973, le agevolazioni creditizie e contributive per la ricostruzione dei capitali di conduzione potranno essere concesse, una tantum, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 2 della predetta legge, o dall'art. 1 della presente legge; alle imprese diretto-coltivatrici che abbiano subito perdite tali da compromettere il loro bilancio economico, e comunque non inferiore al 30 % della produzione lorda globale, se a colture specializzate e non inferiore al 20 % quando gli ordinamenti colturali comprendano, oltre alle colture di pregio, altre colture, nonchè quelle zootecniche.

Art. 9.

Per la determinazione dei capitali di conduzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della presente legge, il presidente della giunta regionale, sentita la giunta stessa, può determinare con proprio decreto, entro venti giorni dalla pubblicazione della legge, nel Bollettino ufficiale della Regione, gli ammontari relativi all'entità dei capitali di conduzione, reintegrabili, per le principali colture, nonchè il prezziario aggiornato per tutti gli interventi di cui al capo II.

Art. 10.

Gli interventi previsti dal capo II della presente legge saranno applicati sull'intero territorio regionale, per i danni dei mesi di marzo-aprile, giusto decreto ministeriale del 30 giugno 1973 e per i danni di epoche successive, comunque verificatisi entro il 31 dicembre 1973, nei territori delimitati con le norme di cui al capo I.

Art. 11.

Procedure

Le istanze tendenti ad ottenere i contributi previsti dai precedenti articoli 6 e 7 devono essere presentate, entro cinquanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, agli uffici tecnici dell'assessorato all'agricoltura competenti per territorio, ai quali è devoluto l'accertamento dei danni relativi alle singole istanze da effettuarsi entro novanta giorni dalla ricezione.

Alla liquidazione del contributo si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, su parere della giunta stessa, dopo l'istruttoria effettuata dagli uffici tecnici di cui al primo comma.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974 si farà fronte come segue:

a) alle anticipazioni di cui al capo I previste per lire 2000 milioni, con imputazione della spesa al cap. 567, mediante riduzione di pari importo dal cap. 721;

b) alla spesa necessaria per l'attuazione dell'art. 5 prevista in lire 300 milioni, con imputazione al cap. 650 che presenta, allo stato, una pari disponibilità;

c) alla concessione dei benefici di cui agli articoli 6 e 7, previsti in lire 600 milioni, con imputazione della spesa al capitolo 566, mediante riduzione di pari importo del cap. 721.

Con successivi provvedimenti legislativi sarà provveduto all'eventuale rifinanziamento della legge.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 721. — Fondi da ripartire per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo (articolo 9, legge 16 maggio 1970, n. 281) . . . L. 2.600.000.000

In aumento:

Cap. 566 - (*di nuova istituzione*) - Categoria trasferimenti. — Contributi integrativi in favore delle imprese agricole colpite dalle calamità atmosferiche del periodo marzo-dicembre 1973 L. 600.000.000

Cap. 567 - (*di nuova istituzione*) - Categoria trasferimenti. — Anticipazioni per interventi diretti a fronteggiare danni causati da pubbliche calamità nel settore dell'agricoltura L. 2.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 30 agosto 1974

VERRASTRO

(7512)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **43**.

Norme per l'attuazione nella regione Veneto degli interventi straordinari a favore della zootecnia previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione a breve termine di una legge regionale recante programmi organici di interventi pluriennali per assicurare il sostegno e promuovere il potenziamento della agricoltura e della zootecnia, con la presente legge si emanano le disposizioni necessarie per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118.

Art. 2.

In applicazione della legge statale 18 aprile 1974, n. 118, la Regione concede alle aziende agricole un premio di L. 30.000, nei territori classificati montani a' sensi delle vigenti disposizioni di legge e di L. 20.000 nel restante territorio, per ogni vitello nato nelle aziende agricole stesse e destinato all'ingrasso o alla rimonta.

La Regione concede inoltre un premio di allevamento di L. 60.000, nei territori classificati montani a' sensi delle vigenti disposizioni di legge e di L. 40.000 nel restante territorio per ogni vitello nato in azienda e portato al peso di kg 400 se maschio e di kg 350 se femmina, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto.

Per le femmine da riproduzione, nate in selezione e con gravidanza accertata di non meno di quattro mesi, il premio di allevamento viene elevato a L. 75.000 nei territori classificati montani e a L. 50.000 nel restante territorio.

Il premio di allevamento è concesso anche per vitelli provenienti da altre aziende, a condizioni che ne sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi.

I premi di cui ai precedenti commi sono concessi alle aziende agricole nella seguente misura:

100 per cento da uno a venti capi;
70 per cento dal ventunesimo al quarantesimo capo;
50 per cento oltre il quarantesimo capo.

A favore delle stalle sociali e delle cooperative zootecniche di allevamento i premi sono concessi in rapporto al numero dei soci, nella seguente misura:

100 per cento per un contingente di capi fino a venti volte il numero dei soci;
70 per cento per un successivo contingente di capi fino a venti volte il numero dei soci;
50 per cento per i capi restanti.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei premi, purchè le relative fattispecie attengano al periodo successivo all'entrata in vigore della legge 18 aprile 1974, n. 118, vanno dirette al presidente della giunta regionale tramite il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura che provvede alla relativa istruttoria. I premi sono concessi dalla giunta regionale.

La giunta regionale emanerà a norma dell'art. 32, lettera *g*) dello statuto disposizioni per l'attuazione della presente legge e per l'effettuazione dei necessari controlli a mezzo degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 4.

La giunta regionale per sovvenire alle esigenze delle aziende agricole singole o associate e dei relativi organismi associativi, in relazione al conseguimento delle finalità di cui alla legge 18 aprile 1974, n. 118, è autorizzata a concedere a norma dello art. 5, lettera *b*) della legge 118 succitata il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio al tasso agevolato del 3 per cento per un ammortamento della durata massima di tre anni.

Il concorso negli interessi sarà concesso secondo quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'art. 1 e dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4.

La giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi nelle spese di gestione, disposti dall'art. 5, lettera *c*) della legge 18 aprile 1974, n. 118, in proporzione all'entità dell'attività svolta e fino ad un massimo dell'80 per cento del loro ammontare, a favore delle cooperative agricole di cui all'art. 3 della suddetta legge.

Le domande per la concessione dei contributi vanno dirette al presidente della giunta regionale tramite il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura che provvede all'istruttoria.

Art. 5.

Al fine di consentire l'immediata attuazione della presente legge, è autorizzata l'anticipazione, per l'esercizio finanziario 1974, della somma complessiva di lire 3.750 milioni, a valere sul finanziamento disposto dalla legge 18 aprile 1974, n. 118, e da assegnare alla Regione secondo le modalità previste dall'art. 5 della predetta legge.

Tale anticipazione farà carico ai seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974:

Cap. 626 denominato « spesa per la concessione dei premi di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale "Norme per l'attuazione degli interventi straordinari a favore della zootecnia previsti dalla legge 18 aprile 1974, numero 118" », con lo stanziamento di lire 2.500 milioni;

Cap. 627 denominato « spesa per la concessione dei premi di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge regionale "Norme per l'attuazione degli interventi straordinari a favore della zootecnia previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118" », con lo stanziamento di lire 500 milioni;

Cap. 628 denominato « spesa per il concorso negli interessi di cui all'art. 4 della legge regionale "Norme per l'attuazione degli interventi straordinari a favore della zootecnia previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118" », con lo stanziamento di lire 500 milioni;

Cap. 629 denominato « spesa per il contributo in conto capitale di cui all'art. 4 della legge regionale "Norme per l'attuazione degli interventi straordinari a favore della zootecnia previsti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118" », con lo stanziamento di lire 250 milioni.

Art. 6.

Il rimborso da parte dello Stato dell'anticipazione di lire 3.750 milioni di cui al precedente art. 5 sarà introitato nel cap. 46 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974, con la seguente denominazione: « Quota regionale — ex legge statale 18 aprile 1974, n. 118 — Provvedimenti urgenti per la zootecnia ».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 2 settembre 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **44**.

Provvidenze a favore delle comunità montane e dei comuni montani serviti da acquedotti per sollevamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e soggetti beneficiari

Al fine di assicurare l'approvvigionamento idrico delle popolazioni residenti nei territori classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14 e 15, della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 e rendere

meno gravoso il costo agli utenti, la regione Veneto a partire dal 1974 concorre con un contributo annuo sulle spese di esercizio degli impianti.

Hanno titolo al beneficio le comunità montane di cui alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, i comuni montani e gli enti autorizzati alla gestione di acquedotti per sollevamento interessanti i territori montani.

Art. 2.
Determinazione del contributo

Il contributo è determinato in base ai valori risultanti dalla tabella allegata alla presente legge tenuto conto della altezza geodetica di sollevamento e del volume complessivo annuo di acqua erogata risultante dalle fatture emesse a carico degli utenti.

Per altezza geodetica di sollevamento deve intendersi, ai fini della presente legge, quella compresa fra il livello della acqua nella presa ed il livello massimo dell'acqua nel serbatoio di distribuzione o, in mancanza di questo, dall'altezza effettiva dell'ultima erogazione dell'acqua pompata, indipendentemente dal frazionamento dei pompaggi.

Art. 3.
Modalità per la presentazione delle domande

Le domande di contributo, corredate del parere delle comunità montane interessate sulla loro corrispondenza con i contenuti dei piani generali di sviluppo e dei programmi annuali di cui all'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, e di una dichiarazione dell'ente o consorzio interessato dalla quale risulti l'altezza geodetica di sollevamento dell'acquedotto, la portata massima dell'impianto e il numero degli abitanti serviti, devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Gli enti di cui al primo comma, entro il 31 marzo di ogni anno, devono altresì presentare al presidente della giunta regionale la documentazione attestante il volume complessivo di acqua erogata quale risulta dalle fatture emesse nell'anno precedente.

In fase di prima applicazione, le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredate dei pareri e della dichiarazione indicata al primo comma e dalla documentazione attestante il volume dell'acqua erogata nell'anno precedente.

Art. 4.
Concessione dei contributi

La concessione dei contributi è deliberata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e la sua erogazione viene effettuata in due rate, di cui la prima, pari al 50 per cento dell'importo fatturato agli utenti nell'anno precedente, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, e la seconda, a conguaglio, entro tre mesi dalla presentazione dei documenti di cui al secondo comma dell'art. 3.

Art. 5.
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 150.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dal fondo stanziato al cap. 725 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1974.

Nel bilancio preventivo della Regione — esercizio 1974 — è istituito nella spesa alla sezione IV - rubrica 10 il cap. 466 così denominato: « Provvidenze a favore delle comunità montane e dei comuni montani serviti da acquedotti per sollevamento » con lo stanziamento di L. 150.000.000.

La spesa relativa agli esercizi successivi farà carico sui corrispondenti capitoli di bilancio dei rispettivi esercizi.

Al bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione: cap. 725 partita che si riduce « Interventi regionali per la realizzazione della programmazione » lire 150.000.000;

b) in aumento: cap. 466 « Provvidenze a favore delle comunità montane e dei comuni montani serviti da acquedotti per sollevamento » L. 150.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 2 settembre 1974

TOMELLERI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. 45.

Catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 5 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, per incrementare la documentazione fotografica e la schedatura dei beni culturali conservati nei musei di enti locali o di interesse locale e per garantirne lo studio e la salvaguardia, concede contributi « una tantum » a favore degli enti proprietari.

Art. 2.

Gli enti proprietari di musei, nell'effettuazione della documentazione fotografica o della schedatura, dovranno attenersi alle direttive della Regione. In particolare la documentazione fotografica dovrà corrispondere alle seguenti prescrizioni:

a) essere eseguita da fotografo qualificato nel settore;

b) rispettare i formati di cm. 6 × 6 oppure 6 × 9 oppure 9 × 12 per i negativi e di cm. 9 × 12 per le copie positive;

c) fornire esauriente documentazione d'immagine delle opere che implichino punti di vista multipli;

d) riportare sul retro della fotografia i dati essenziali, inventariali e catalogici relativi all'oggetto riprodotto, secondo lo schema elaborato dalla commissione di cui all'art. 4 e inviato a ciascun museo;

e) consistere di due negativi e di due copie per ciascuna riproduzione.

Della documentazione fotografica raccolta, un negativo e una copia riportante i dati inventariali e catalogici essenziali saranno trasmessi alla Regione; i restanti saranno trattenuti dal museo.

Art. 3.

Per usufruire dei benefici previsti dall'art. 1, gli enti proprietari dei musei devono presentare domanda al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa del materiale da rilevare con la indicazione degli operatori qualificati per il rilevamento e per la riproduzione;

b) piano di massima della documentazione fotografica o della schedatura richiesta;

c) preventivi di spesa.

Gli enti proprietari possono chiedere la collaborazione degli uffici regionali qualora non dispongano di personale specializzato per la redazione del piano di massima e delle relative operazioni di attuazione.

Art. 4.

Allo scopo di accertare l'idoneità delle iniziative è costituita un'apposita commissione tecnica, presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato e composta da:

il sopraintendente alle gallerie e opere d'arte di Venezia;

il sopraintendente alle antichità del Veneto di Padova;

il direttore del dipartimento regionale competente per materia;

tre direttori di musei di enti locali designati dal consiglio regionale con voto limitato;

due docenti universitari di discipline artistiche designati dal consiglio regionale con voto limitato;

due docenti universitari di discipline naturalistiche designati dal consiglio regionale con voto limitato.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale.

La commissione esprime altresì il proprio parere in merito alle domande di contributo.

Per il funzionamento della commissione si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, come modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 5.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, tenuto presente il parere espresso dalla apposita commissione tecnica e sentita la competente commissione consiliare, delibera la ripartizione dei contributi, riconoscendo priorità alle richieste presentate dagli enti proprietari di musei inadeguatamente attrezzati sotto il profilo della tutela del patrimonio artistico conservato e, in particolare, per le raccolte di beni più esposte a pericoli per la loro integrità o conservazione.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previo accertamento della corrispondenza delle operazioni effettuate con il progetto approvato nel rispetto della normativa tecnica di cui alla presente legge.

Art. 6.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, alla cui copertura si provvede con i fondi stanziati al cap. 725 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974.

Nel bilancio di spesa della Regione per l'anno 1974 è istituito il cap. 231 dal titolo « Contributi per la catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di enti locali o di interesse locale », con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Art. 7.

Al bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1974 vengono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione - cap. 725: partita che si riduce « Interventi regionali per la realizzazione della programmazione » di lire 100 milioni;

b) in aumento - cap. 231: « Contributi per la catalogazione dei beni culturali conservati nei musei di enti locali o di interesse locale » di lire 100 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 2 settembre 1974

TOMELLERI

(7620)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. 50.

Determinazione provvisoria del servizio di cassa delle comunità montane.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 4 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fino a quando non sarà entrata in funzione — a termini di statuto — la tesoreria della comunità montana, il servizio di cassa verrà svolto mediante apertura di un conto corrente postale, intestato alla comunità stessa.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 settembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 25 luglio 1974*)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. 51.

Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, concernente la incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 4 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40 è aggiunto il seguente alinea:

d) per l'installazione o costruzione di impianti di depurazione delle acque e rifiuti di scarico dei campeggi, da coordinare, ove sia tecnicamente possibile, con i piani previsti dalle vigenti disposizioni.

I contributi saranno accordati con priorità a forme associative ».

Art. 2.

Per gli interventi previsti dal primo comma del successivo art. 3, i contributi sugli interessi stabiliti dall'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40 sono concessi nelle misure seguenti:

1) a privati operatori: contributo annuale commisurato al tasso di interesse del 4 %;

2) agli enti pubblici, ad enti ed associazioni senza fine di lucro che svolgono attività rivolta al turismo sociale e a società con partecipazione di capitale pubblico: contributo annuale commisurato al tasso di interesse del 5%.

Art. 3.

Per gli interventi previsti dalle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'articolo 1 della citata legge regionale, per l'anno 1974 è autorizzato il limite di impegno di lire 1200 milioni.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede mediante riduzione per altrettanto importo, dello stanziamento del cap. 281101 « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi d'attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1974.

Al finanziamento delle annualità successive conseguenti all'impegno assunto a termini del primo comma del presente articolo, si farà fronte con altrettanta parte della quota annuale spettante alla Regione sul « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

Per gli interventi previsti dall'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40 è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di lire 500 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per altrettanto importo dello stanziamento del capitolo 281100 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1974.

Art. 5.

Allo stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

1) lo stanziamento del cap. 281100 « Fondo globale per il fiananziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », è ridotto dell'importo di lire 500 milioni;

2) lo stanziamento del cap. 281101 « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » è ridotto dell'importo di lire 1200 milioni;

3) al titolo II, sezione VI, rubrica 6ª sono istituiti:

a) il cap. 266102, categoria X, con la denominazione « Contributi ad enti pubblici, associazioni ed a privati operatori sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamenti di immobili destinati ad esercizi alberghieri e di complessi ricet-

tivi complementari all'attività turistico-sociale, nonchè di opere e di impianti complementari all'attività turistica, ivi compresi gli impianti di trasporto a funi, per l'acquisizione di aree da destinare a usi turistici, per l'installazione o costruzione di impianti di depurazione delle acque e rifiuti di scarico di campeggi e villaggi turistici - 1ª delle venticinque annualità del limite di impegno di lire 1200 milioni» e con la dotazione di lire 1200 milioni;

b) il cap. 266104, categoria X, con la denominazione «Contributi in capitale ad enti e loro consorzi o società per la realizzazione di opere di rilevante e particolare interesse turistico» e con la dotazione di lire 500 milioni.

Le spese non impegnate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 settembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 25 *luglio* 1974)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. 52.

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 51, approvata dal consiglio in data 25 luglio 1974 «rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, concernente la incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 4 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 delle legge regionale 2 settembre 1974 n. 51 approvata dal consiglio in data 25 luglio 1974 «Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, concernente la incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia» è abrogato e sostituito dal seguente:

«Per gli interventi previsti dal primo comma del successivo art. 3 i contributi sugli interessi stabiliti dall'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, sono concessi nelle misure seguenti:

1) a privati operatori: contributo annuale commisurato al tasso d'interesse del 4%;

2) agli enti pubblici, ad enti ed associazioni senza fine di lucro che svolgono attività rivolta al turismo sociale e a società con partecipazione di capitale pubblico: contributo annuale commisurato al tasso d'interesse del 5%».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1974 n. 51 approvata dal consiglio in data 25 luglio 1974 «Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, concernente la incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia» è abrogato e sostituito dal seguente:

«Per gli interventi previsti dalle lettere *a*), *c*) e *d*) dello art. 1 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, è autorizzato per l'anno 1974 il limite di impegno di lire 1150 milioni.

Per l'intervento previsto dalla lettera *b*) dell'art. 1 della predetta legge è autorizzato per l'anno 1974 il limite di impegno di lire 50 milioni.

Al finanziamento del complessivo onere di lire 1200 milioni a carico dell'esercizio 1974 si provvede mediante riduzione per altrettanto importo, dello stanziamento del cap. 281101 «Fondo globale per il finanziamento di spesa di investimento derivante da provvedimenti legislativi d'attuazione del programma regionale di sviluppo» iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1974.

Al finanziamento delle annualità successive conseguenti agli impegni assunti a termini del primo e secondo comma del presente articolo, si farà fronte con altrettanta parte della quota spettante alla Regione sul "Fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281"».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1974 n. 51 approvata dal consiglio in data 25 luglio 1974 «Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, concernente la incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia» è abrogato e sostituito dal seguente:

«Per gli interventi previsti dall'art. 12 delle legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di lire 200 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante riduzione per altrettanto importo dello stanziamento del capitolo 281100 "Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali", iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1974».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 settembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 25 *luglio* 1974)

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. 53.

Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1974, n. 52, avente ad oggetto: «Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 51, approvata dal consiglio regionale in data 25 luglio 1974 - rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, concernente la incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia», approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 1974.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 4 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 2 settembre 1974 n. 52 «Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1974 n. 51 approvata dal consiglio regionale in data 25 luglio 1974 "Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, concernente la incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia", approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 1974» è abrogata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 2 settembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 29 *luglio* 1974)

(7552)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742760)